

Legge 28 marzo 1949, n. 131 (in Gazz. Uff., 14 aprile, n. 86).
Esami di Stato di abilitazione professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:

Articolo unico. -- A coloro che abbiano conseguito nelle sessioni di esami riferentisi all'anno accademico 1947-48 la laurea o il diploma necessari per essere ammessi ai singoli esami di Stato di abilitazione professionale in medicina e chirurgia, chimica, farmacia, ingegneria, architettura, veterinaria, agronomia o di perito forestale e in materia di economia e commercio, nonché nelle discipline statistiche, sono estese le disposizioni emanate con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1947, n. 1683.